



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Fabrizio CARRARINI	Presidente f.f.
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario, relatore
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCCHIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG e la deliberazione n. 18/SEZAUT/2021/QMIG;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

VISTA la determina presidenziale con cui è stata convocata la camera di consiglio del 27 gennaio 2026;

UDITO il relatore, Referendario Maria LEPORE;

FATTO

Il Comune di Spadola è incluso tra gli enti per i quali si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale nei giorni 25 e 26 maggio 2025; le elezioni sono state indette con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 marzo 2025 e, con decreto del Prefetto della provincia di Vibo Valentia, prot. n. 15630 del 27/03/2025, sono stati convocati i comizi elettorali.

Precedentemente, con D.P.R. del 30/12/2024, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17/01/2025, il Consiglio comunale del Comune di Spadola è stato sciolto ai sensi dell'art. 141 comma 1, lett. b) n. 3 del d. lgs. n. 267/2000, con conseguente nomina di un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente sino all'insediamento degli organi ordinari.

La relazione di fine mandato è stata trasmessa alla Sezione di controllo della Corte dei conti in data 26/03/2025 (prot. Sezione n. 1316); la stessa è stata sottoscritta dal Sindaco in data 18/03/2025, certificata in pari data dall'Organo di revisione e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in data 27/03/2025.

DIRITTO

A norma dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1 bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero **entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale**. In quest'ultimo caso, sempre entro il termine di venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, la relazione deve essere certificata da parte degli organi di controllo interno e, nei tre giorni successivi, deve essere trasmessa dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il dettato normativo, allo scopo di garantire idonee forme di divulgazione nei confronti degli elettori, prevede uno specifico obbligo di pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'ente nei sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione. Nella medesima sede deve essere data evidenza della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo.

Nell'ipotesi di scioglimento anticipato, il momento dal quale fare decorrere il termine di venti giorni per la sottoscrizione e la certificazione della relazione si identifica nella data in cui il Prefetto competente comunica all'ente il decreto del Ministro dell'Interno di indizione delle elezioni. Tale data è stata individuata quale *dies a quo* in ragione del fatto che il decreto del Ministro dell'Interno, che fissa la data dello svolgimento del turno annuale delle elezioni amministrative, non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né comunicato ai sindaci, ma viene portato a conoscenza dei singoli enti locali interessati solo successivamente o unitamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali da parte del competente Prefetto (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, Sentenza del 5 ottobre 2022 n. 23/2022/DELC).

Si evidenzia che la norma di cui al c. 3, dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, in riferimento al caso dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale, se da un lato chiarisce in modo puntuale i tempi per la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno, non altrettanto fa in merito all'identificazione dei soggetti tenuti alla sottoscrizione della stessa, limitandosi all'espressione "sottoscrizione della relazione".

Sul punto, la Sezione delle Autonomie di questa Corte, con la delibera n.15/2015/QMIG, risolvendo precedenti dubbi interpretativi, ha chiarito che per i comuni interessati da un'ipotesi di scioglimento anticipato dei propri organi, alla quale consegue la nomina di un Commissario straordinario, la relazione di fine mandato costituisce un atto proprio del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'Organo consiliare, e che pertanto, la sottoscrizione della stessa non può che spettare al soggetto che ha ricoperto la carica di Sindaco prima dello scioglimento.

Ulteriori argomentazioni a sostegno dell'individuazione nel sindaco pro tempore del soggetto tenuto all'obbligo redazionale, in ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio, si traggono anche dalla successiva delibera della Sezione delle Autonomie n. 18/2021/QMIG che demanda tale adempimento al commissario straordinario dell'ente soltanto per l'ipotesi di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, ben evidenziando le differenze rispetto alla fattispecie, rilevante in questo giudizio, di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, atteso che solo in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, infatti, si toglie efficacia alla instaurazione del rapporto di servizio onorario, in quanto non avvenuta in conformità alle procedure e alle forme di legge. Di conseguenza, dunque, in quest'ultimo caso, *"l'obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al commissario e la relazione dovrà riguardare sia il periodo del mandato elettivo oggetto dell'annullamento giurisdizionale sia il periodo della gestione commissariale"*.

Viceversa, dunque, nel caso all'esame, trattandosi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, l'obbligo deve essere riconosciuto in capo al sindaco pro tempore, con riferimento a tutto il periodo del proprio mandato, in ossequio al

principio di *accountability*, cui sono chiamati gli amministratori locali nei confronti della comunità rappresentata.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta le conseguenze di natura sanzionatoria disciplinate dal comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. 149/2011, a tenore del quale: *"In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente"*. In relazione alle modalità procedurali dell'applicazione della sanzione, la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni, ha precisato come *"in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze"* (deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

* * *

Con riferimento al contenuto della relazione di fine mandato, le Sezioni Riunite in speciale composizione (sent. 28/2019) hanno chiarito che essa costituisce *"in un'ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell'azione amministrativa svolta nell'arco della consiliatura, nel quale cioè debbono essere rappresentati i saldi giuridici-economici con i quali i Sindaci dei comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il quinquennio di gestione dell'ente locale con imputazione diretta a quest'ultimo"*.

La relazione, pertanto, viene configurata in termini di *"atto formale ad efficacia plurima"* nel senso che:

- deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura;

- deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico patrimoniali dell'ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggiore peso tributario necessario per sanare l'eventuale precarietà economico finanziaria dell'ente locale.

In tal senso la relazione di fine mandato, quale strumento atto a garantire *“la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”* (cfr. art. 1, comma 1, della l. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), risponde a quel principio di *accountability* cui sono chiamati gli amministratori locali nei confronti della comunità rappresentata.

Alla luce delle richiamate finalità, l'art. 4, comma 4, del succitato d.lgs. 149/2011 individua il contenuto essenziale della relazione nelle principali attività normative e amministrative svolte in costanza di mandato. La stessa, pertanto, deve recare dettagliate informazioni sui seguenti aspetti:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del Codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Con il D.M. del 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato rispettivamente dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

All'esito dell'esame svolto, il Comune di Spadola ha rispettato i termini di redazione e pubblicazione previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011

Ed infatti, si osserva che la relazione di fine mandato risulta sottoscritta, certificata dall'Organo di revisione, trasmessa a questa Sezione di controllo e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, con evidenza della data di trasmissione della stessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel rispetto del termine sancito dalla normativa di riferimento innanzi riportata.

Quanto ai contenuti, questa Sezione non può esimersi dal rilevare talune carenze o incompletezza dei dati riscontrati rispetto a quanto prescritto dall'art. 4 comma 4 del d.lgs. n. 149/2011 ed allo schema tipo allegato al D.M. del 26 aprile 2013.

Resta ferma, comunque, la possibilità di verificare la coerenza e l'attendibilità dei dati esposti nella relazione di fine mandato nell'ambito degli ulteriori controlli intestati a questa Corte dei conti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Calabria

DELIBERA

di dare atto del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011

DISPONE

- che la presente pronuncia sia trasmessa, tramite il sistema Con.Te, al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Spadola;
 - che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.
- Così deliberato nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.

Il Magistrato relatore

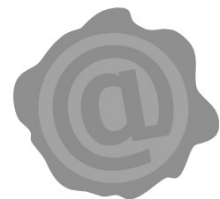
Maria Lepore



MARIA LEPORE
CORTE DEI CONTI
27.01.2026 19:38:21
GMT+01:00

Il Presidente f.f.

Fabrizio Carrarini



FABRIZIO
CARRARINI
28.01.2026
14:31:52
GMT+02:00

Depositato in Segreteria

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Manuela Giacobbe



MANUELA
GIACOBBE
28.01.2026
15:03:37
GMT+01:00